



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

agosto 2017

Oggetto: Comunicazione sanzione disciplinare – interpretazione art. 16 comma 13 Regolamento Interno sul procedimento disciplinare del 20 aprile 2017.

Rispondiamo in merito al provvedimento disciplinare, deliberato nei confronti di un iscritto, invocando la prescrizione contenuta all'articolo 16 comma 13 del Regolamento interno sui procedimenti disciplinari del 20 aprile 2017, *“pur non essendo convinti della procedura di tale adempimento, introdotto dalla nuova versione del predetto regolamento”*.

L'Articolo 16 comma 13 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare del 20 aprile 2017 dispone che:

*“La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all'Organismo Territoriale competente, deve essere pubblicata sull'albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale”*.

La norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, in quanto ricorda il dovere di informazione e pubblicazione della sanzione. La disposizione riepiloga le attività informative, che seguono l'irrogazione della sanzione, che resta l'unico obiettivo della prescrizione, di cui al comma 13. I doveri di comunicazione, posti a carico del Consiglio territoriale di disciplina, anziché dell'Ordine territoriale competente, sono stabiliti altrove nel regolamento e, precisamente, all'articolo 3 comma 4, non in questa norma.

L'articolo 3 comma 4 del regolamento cit., infatti, stabilisce che *“Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del perito industriale, società tra professionisti, o tirocinante al Collegio territoriale dell'Ordine di appartenenza, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art.3 D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio nazionale, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza grava sul Consiglio dell'ordine territoriale qualora il perito industriale sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato”*.

Come facilmente si deduce dall'articolo 3 comma 4, il Consiglio di disciplina territoriale “deve” comunicare i provvedimenti adottati al Collegio territoriale dell'Ordine di appartenenza, il quale, a sua volta, provvederà alle annotazioni previste dall'art. 3 D.P.R. 137/2012, ivi compresa la trasmissione dei provvedimenti disciplinari, al Consiglio nazionale.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 3, commi 1 e 2, D.P.R. n. 137/2012, rubricato “Albo unico nazionale”, stabilisce che *“Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.*

*L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*agosto 2017*

Sicché, non vi è dubbio che è il Consiglio dell'ordine territoriale a dover trasmettere per via telematica al Consiglio Nazionale *“tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”*, il quale, rappresentando l'insieme degli albi territoriali, deve curare anche l'aggiornamento dei provvedimenti disciplinari, adottati nei confronti degli iscritti dagli Ordini territoriali.

In conclusione, il Consiglio di disciplina territoriale doveva limitarsi a trasmettere il provvedimento disciplinare all'Ordine territoriale competente, il quale avrebbe fornito al Consiglio nazionale *“tutte le informazioni rilevanti”*, ai fini di aggiornare i dati già forniti dei propri iscritti, custoditi nell'albo unico nazionale.